



COMUNE DI CORNELIANO D'ALBA

Provincia di Cuneo

COPIA ALBO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 19/CC

OGGETTO: Regolamento del Mercato, art.17. Modifiche. Approvazione. Provvedimenti.

L'anno **duemiladiciotto**, addì **trenta**, del mese di **luglio**, alle ore **19:30** nella sala delle adunanze.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta pubblica Straordinaria di Prima convocazione.

Risultano:

Cognome e Nome	Carica	Presenti	Assenti
TIVERON Edgardo	Sindaco	X	
LURGO Mauro	Vice Sindaco	X	
CAMERA Federico	Consigliere	X	
CANE Maurizio	Consigliere	X	
DEL GIACCO Simone	Consigliere	X	
BERTOLUSSO Enrica	Consigliere		X
BARALIS Cristina	Consigliere	X	
ALISSETTA Lorenzo	Consigliere		X
BONELLO Carlo	Consigliere	X	
DE BELLIS Giovanni	Consigliere	X	
BARALIS Mariella	Consigliere	X	
		Totale Presenti:	9
		Totale Assenti:	2

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale **Dott.ssa RINALDI Rosanna**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, **TIVERON Edgardo** nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: Regolamento del Mercato, art.17. Modifiche. Approvazione. Provvedimenti.

Il Sindaco evidenzia la necessità di apportare al regolamento per le aree mercatali una modifica, correlata alla opportunità di riportare nell'art.17, al comma 2 la dicitura completa di ciò che la Regione Piemonte con la D.G.R. n. 32-2642 del 02.04.2001, Capo III, Sezione I, comma 3, ha previsto a proposito del commercio al dettaglio sulle aree pubbliche in forma itinerante.

In particolare l'art. 17 al comma 2 del Reg.to com.le testualmente prevede: *“Nell'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante gli operatori non potranno sostare occupando stabilmente una porzione di suolo pubblico. Lo stazionamento è consentito solo limitatamente al tempo necessario a soddisfare le richieste dell'utenza.”*

La citata Delibera Regionale, invece, prosegue con il seguente testo ossia dopo la parola *utenza* aggiunge:” **comunque non superiori ad un'ora di permanenza nel medesimo punto, con l'obbligo di spostamento di almeno cinquecento metri** “.

Il Sindaco precisa che tale modifica non lascia dubbi sulla possibilità, per gli ambulanti, di doversi spostare al massimo entro un'ora dall'inizio della sosta sull'area pubblica, eliminando così tutti i dubbi temporali, sorti in quest'ultimo periodo da parte degli ambulanti stessi.

Il Sindaco propone, dunque, di approvare la modifica all'art. 17 del Regolamento per le aree mercatali, riformulando il comma 2 del medesimo articolo nel seguente testo :

“Nell'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante gli operatori non potranno sostare occupando stabilmente una porzione di suolo pubblico. Lo stazionamento è consentito solo limitatamente al tempo necessario a soddisfare le richieste della clientela, comunque non superiore ad un'ora di permanenza nel medesimo punto, con l'obbligo di spostamento di almeno cinquecento metri. “

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione e convenendo con quanto esposto in narrativa;

Visto il nuovo testo dell'art. 17 del vigente Regolamento per le aree mercatali;

Acquisito il prescritto parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica reso e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.lgs.vo n° 267/2000 e s.m.i, da ultimo modificato dall'art. 3, comma 1, lett. b) del D.L. n. 174 del 10/10/2012, convertito in L. n. 213 del 07/12/2012, reso dal Responsabile del Servizio Polizia Amministrativa-Commercio;

Con votazione unanime resa per alzata di mano

DELIBERA

- 1) di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, la modifica all'art. 17, comma 2 del “**REGOLAMENTO PER LE AREE MERCATALI. Norme e direttive concernenti l'esercizio del commercio al Dettaglio su aree pubbliche** “;
- 2) di riconoscere, pertanto, che il nuovo testo dell'art. 17, risulta essere il seguente:

Art. 17

COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREA PUBBLICA IN FORMA ITINERANTE

Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante può essere esercitato su tutte le aree pubbliche, in orari e giorni diversi da quelli dello svolgimento del mercato settimanale,

per le quali non esista un espresso divieto derivante da disposizioni di legge, ovvero sia stato imposto per ragioni di pubblico interesse con ordinanza del Sindaco o del responsabile di servizio.

Nell'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante gli operatori non potranno sostare occupando stabilmente una porzione di suolo pubblico. Lo stazionamento è consentito solo limitatamente al tempo necessario a soddisfare le richieste della clientela, ***comunque non superiore ad un'ora di permanenza nel medesimo punto, con l'obbligo di spostamento di almeno cinquecento metri.***

L'area utilizzata dovrà essere lasciata libera da ingombri e rifiuti di qualsiasi genere, che l'operatore ha l'onere di depositare negli appositi contenitori.

Gli esercenti il commercio su aree pubbliche in forma itinerante dovranno rispettare l'orario di apertura degli esercizi commerciali in sede fissa che pongono in vendita prodotti dello stesso genere.

E' fatto obbligo di utilizzare veicoli e/o attrezzature in buono stato di manutenzione e conformi all'arredo urbano.

Per gli autobanchi è indispensabile l'autorizzazione sanitaria relativa al mezzo per l'utilizzo dello stesso.

Gli agricoltori che intendano porre in vendita i loro prodotti in forma itinerante dovranno essere muniti di certificato in carta libera rilasciato dal Sindaco o di comunicazione di inizio attività, attestante la loro qualità, l'ampiezza dei terreni utilizzati e la natura dei prodotti derivanti dalla coltivazione o dall'allevamento. L'agricoltore titolare del certificato dovrà essere fisicamente presente sul posto.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
F.to: TIVERON Edgardo

IL MEMBRO ANZIANO
F.to: LURGO Mauro

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott.ssa RINALDI Rosanna

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

N° Reg. Pubbl.

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente verbale viene pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi (art. 124, c.1, D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.)

dal 31/07/2018 al 15/08/2018

Opposizioni: _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott.ssa RINALDI Rosanna

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio:

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio senza riportare, entro **dieci giorni** dall'affissione, denunce di vizi di legittimità o competenza, è divenuta esecutiva il giorno _____ ai sensi dell' art 134, 3° comma, D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.

Corneliano d'Alba, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa RINALDI Rosanna

E' copia conforme all'originale, in carta libera, per gli usi consentiti dalla legge.

Corneliano d'Alba, li 31/07/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa RINALDI Rosanna